



COMUNE DI VILLA CARCINA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 27/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì ventisette del mese di Maggio alle ore 19:00, in Videoconferenza, si è riunito sotto la presidenza de il Sindaco Dott. Moris Cadei il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Giancarlo Iantosca.

Intervengono i Signori:

	Nome	P	A		Nome	P	A
1	CADEI MORIS	X		10	REBOLDI MONICA	X	
2	GIRAUDINI GIANMARIA	X		11	GHIZZARDI GIULIANO	X	
3	MINO STEFANO PIETRO	X		12	MANESSI CRISTINA	X	
4	COLOSIO STEFANO	X		13	GNALI GIANLEONE	X	
5	FORESTI ELISA	X		14	CORTI GIANPIETRO	X	
6	ABATTI SILVIA	X		15	ZANINI ALESSIA	X	
7	AGUSCIO ELISA	X		16	MAFFINA FABIO	X	
8	RIZZINELLI ANNA	X		17	GATTI MARSILIO	X	
9	GREGORELLI DOMENICO	X					

PRESENTI: 17 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in

comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

CONSIDERATO necessario, per far fronte il fabbisogno finanziario e garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2020, procedere all'approvazione della misura delle aliquote della Imposta Municipale Propria da applicarsi nell'anno 2020, come proposto con delibera di Giunta comunale n. 57 del 18/05/2020, nel modo seguente:

Descrizione	Aliquota (%)
Aliquota ordinaria da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota.	1,06
Aliquota ordinaria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi D10).	1,06 di cui 0,76 quota Stato 0,30 quota Comune
Aliquota fissata per abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 con relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7).	0,60 detrazione € 200
Aliquota ridotta per le aree fabbricabili.	0,96
Aliquota ridotta per la unità abitative di categoria A (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (max 1 unità per	0,70 su base imponibile ridotta del 50%

categorie C2, C6 e C7) date in comodato gratuito (con contratto registrato) ai parenti di primo grado in linea retta (padre/figlio). Art. 1 comma 747 lett. c) L. 160/2019.	
Aliquota ridotta per la unità abitative di categoria A (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7) date in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (padre/figlio) e agli affini di primo grado (suoceri/generi e nuore) che la utilizzano come abitazione principale. Art. 18 regolamento comunale IMU.	0,70
Aliquota ridotta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431.	0,70 ridotta al 75%
Aliquota ridotta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP e comprese le relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7).	0,40 detrazione € 200
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,25
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n.133/1994.	0,10
Terreni Agricoli	ESENTI Art. 1 comma 758 lett. d) L. 160/2019

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento IMU approvato con delibera di Consiglio comunale n. 21 del 27/05/2020, si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 04/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITO il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile competente ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

DATO ATTO che il resoconto integrale della seduta (registrazione audio/video) è disponibile al seguente link <http://www.consigli.cloud/villacarcina/Index.aspx> raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune www.comune.villacarcina.bs.it nella pagina attraverso il link nella home page "Consigli Comunali Video". Il file audio e la trascrizione integrale della seduta sono depositati agli atti del Comune (prot. n. 8610.2.3.2 DEL 03/06/2020).

CON VOTI favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza) contrari n. 5 (Sig. Gatti Marsilio del gruppo "Villa Carcina Bene Comune" e Sigg.ri Gnali Gianleone, Corti Gianpietro, Zanini Alessia e Maffina Fabio del gruppo "Centrodestra per Villa Carcina"), espressi nelle forme di legge dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2020;

DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020,

DI APPLICARE le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Descrizione	Aliquota (%)
Aliquota ordinaria da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota.	1,06
Aliquota ordinaria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi D10).	1,06 di cui 0,76 quota Stato 0,30 quota Comune
Aliquota fissata per abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 con relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7).	0,60 detrazione € 200
Aliquota ridotta per le aree fabbricabili.	0,96
Aliquota ridotta per la unità abitative di categoria A (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7) date in comodato gratuito (con contratto registrato) ai parenti di primo grado in linea retta (padre/figlio). Art. 1 comma 747 lett. c) L. 160/2019.	0,70 su base imponibile ridotta del 50%
Aliquota ridotta per la unità abitative di categoria A (escluse le categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7) date in comodato gratuito ai parenti di primo grado in linea retta (padre/figlio) e agli affini di primo grado (suoceri/ generi e nuore) che la utilizzano come abitazione principale. Art. 18 regolamento comunale IMU.	0,70
Aliquota ridotta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431.	0,70 ridotta al 75%

Aliquota ridotta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP e comprese le relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7).	0,40 detrazione € 200
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	0,25
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n.133/1994.	0,10
Terreni Agricoli	ESENTI Art. 1 comma 758 lett. d) L. 160/2019

DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

DI PUBBLICARE la presente determinazione ai sensi dell'art. 23 lett. b del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33, sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente";

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art 3 della legge nr. 241 /90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine;

DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale

Successivamente, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all'art. 134, comma 4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 12 (gruppo di maggioranza) contrari n. 5 (Sig. Gatti Marsilio del gruppo "Villa Carcina Bene Comune" e Sigg.ri Gnali Gianleone, Corti Gianpietro, Zanini Alessia e Maffina Fabio del gruppo "Centrodestra per Villa Carcina"), espressi nelle forme di legge dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La seduta si conclude alle ore 21.30.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Dott. Moris Cadei

il Segretario Comunale
Dott. Giancarlo Iantosca

(atto sottoscritto digitalmente)